



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

Ordinanza Sindacale n. 913 del 24-08-2021

Prot. n. 25047 124 AGO. 2021

Oggetto: DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. - OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE FACCIALI IN AREE PUBBLICHE E/O APERTE AL PUBBLICO ANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE - DIVIETO RELATIVI AL CONSUMO DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

TENUTO CONTO del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" pubblicato Sulla G.U. serie generate n.96 del 22-4-2021,

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato Sulla G.U. n.117 del 18-5-2021;

VISTE le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2021: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna" pubblicata Sulla G.U. serie generate n.127 del 29 maggio 2021

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in <<zona bianca>>" pubblicata Sulla G.U. n.148 del 23.06.2021,

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica, tramite l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie ed igiene pubblica;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto Cui al comma 1 dello stesso

VALUTATO che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto Cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'andamento della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia connesso al diffondersi anche nel nostro territorio delle varianti del virus richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni più rischiose di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Paola;

DATO atto che non sempre è possibile garantire il distanziamento sociale indicato quale una delle principali misure contro la diffusione del virus Covid-19; in particolare sono evidenti situazioni di assembramento nei luoghi delle passeggiate ed in corrispondenza dei numerosi pubblici esercizi dove si intrattengono diverse persone fino a tarda sera;

CONSIDERATO altresì, che molti comuni limitrofi della fascia tirrenica hanno adottato provvedimenti che impongono l'obbligo dell'uso delle mascherine su tutto il territorio comunale;

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere i nuovi focolai;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure a carattere preventive e precauzionale.

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 TUEL e, in particolare, il comma 5 dell'art.50 che prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale" e il comma 7 del medesimo articolo che stabilisce che "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 disponendo l'utilizzo obbligatorio del dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) durante tutto il giorno su tutto il territorio comunale;

DATO Atto che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi , ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica , riservandosi un altro eventuale successivo provvedimento;

EVIDENZIATO altresì, nei principi generali dell'ordinamento giuridico , è compito dell'Amministrazione comunale assicurare una serena e civile convivenza , contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano l'irregolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

VISTO l'art. 50 e l'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente statuto comunale;

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato e , sia a scopo precauzionale e di contrasto al rischio di contagio da Covid-19, sia a scopo di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, con decorrenza dalla data odierna e fino a revoca:

- 1) **Negli spazi all'aperto è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina facciale) , che dovranno quindi essere indossati in ogni situazione;**

L' utilizzo di detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, in ogni luogo non isolato ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, durante eventi e manifestazioni pubbliche, nonché nelle file, code ai mercati o altri eventi, anche all'aperto, o mentre si è in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, uffici, etc.

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore a sei anni,
 - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
 - c) mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito.
- 2) Il divieto assoluto per i bar ed i pubblici esercizi(pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche ecc) ed attività artigianali di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione oltre le 01.00; tale divieto si aggiunge al divieto imposto per legge di vendita di alcolici a soggetti minorenni con qualsiasi forma di

somministrazione (al banco, per asporto, consegna al domicilio, consumazione ai tavoli ,ecc);

E' fatto obbligo

- A chiunque di attenersi all'osservanza della presente ordinanza ;
- Ai titolari dei pubblici esercizi di vigilare all'interno dei propri locali nonché negli spazi pubblici in concessione , di vigilare sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale , assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti assembramento e/o anti-contagio;

E' vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande , anche dopo la chiusura delle stesse.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato :

- Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al punto 1) del presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.lgs 16 Maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni , nella legge 14.07.2020 n. 74, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al punto 2) della presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs 18.08.2000 n. 267 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio e venga trasmesso :

- Al Prefetto di Cosenza;
- Al Commissariato PS di Paola;
- Alla Compagnia Carabinieri di Paola;
- Alla Guardia di Finanza ;
- Al Comando della Polizia Municipale;

La Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori .

Avverso il presente provvedimento è ammesso , entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa , entro 120 giorni , entro 120 giorni dalla pubblicazione , ricorso al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale il 24 Agosto 2021

IL SINDACO
(Avv. Roberto Perrotta)

